

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, I^a trav., n. 4 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 – 00193 – Roma - tel./fax: 06/68193195

avvocatomedici@inwind.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**

Segreteria Generale

- Roma -

Roma, 3/5/2010

Oggetto: Dirpubblica c/ Agenzia delle Entrate – Delibera del Comitato di gestione n. 55 del 22/12/2010 – Comunicazioni.

Spett.le Segreteria,

con la presente comunico di aver notificato all'Agenzia delle Entrate, in data odierna, il ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera in oggetto, con la quale, tra l'altro, è stato nuovamente sostituito e/o modificato l'art. 24 del Regolamento di amministrazione delle medesima Agenzia.

L'art. 24 ult. cit. e le delibere che nel corso del tempo ne hanno interpolato il testo sono stati in passato oggetto di impugnazione da parte di codesta Federazione, consentendo illegittimamente la copertura provvisoria delle posizioni dirigenziali vacanti mediante il conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti.

E' noto che, mediante le predette delibere, il Comitato direttivo e, successivamente, il Comitato di gestione hanno sostanzialmente "prorogato" di anno in anno il termine ultimo entro cui era consentito il conferimento dei predetti incarichi, stabilizzando un modello di gestione non corretto degli incarichi dirigenziali, atteso il principio, vincolante anche per le Agenzie fiscali, per cui il conferimento degli incarichi in questione presuppone l'assunzione della qualifica dirigenziale mediante concorso pubblico.

Con la delibera n. 55 del 22/12/2009, si intende fornire, fino al 31/12/2010, la base normativa al perpetuarsi di una simile anomala situazione, che si risolve, sostanzialmente, nell'illegittimo espletamento di mansioni superiori dirigenziali.

Tuttavia, non si ritiene che il regolamento di amministrazione del Agenzia delle Entrate possa introdurre deroghe ai principi stabiliti dagli artt. 19 e 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e succ. int. e mod., che si riferiscono, rispettivamente, al conferimento degli incarichi dirigenziali ed all'esercizio delle mansioni superiori, che, se attribuite al di fuori delle ipotesi tassativamente stabilite, determinano la nullità dei relativi provvedimenti di conferimento.

Nel corso dei prossimi mesi verrà fissata la C.d.C. per la trattazione dell'istanza di sospensione della delibera impugnata, del cui esito, come di consueto, terrò avvertita codesta spett.le Federazione con successivo comunicato.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici